

PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA, CON IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA AI SENSI DEGLI ARTT. 16 E 17 DELLA L.P. 2/2016, PER LA CONCLUSIONE DI UNA CONVENZIONE PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA E COLLABORAZIONE IN CLOUD E SERVIZI CONNESSI, IN FAVORE DEI SOGGETTI E DEGLI ENTI INDIVIDUATI ALL'ART. 39 BIS, COMMA 3, DELLA LEGGE PROVINCIALE 16 GIUGNO 2006, N. 3 E ALL'ART. 5 DELLA LEGGE PROVINCIALE 9 MARZO 2016, N. 2. LOTTO UNICO. CIG 67976069EB

- CAPITOLATO AMMINISTRATIVO -

**L'AGGIUDICATARIA
Società "NOOVLE S.R.L."
Il Legale Rappresentante
- sig. Paolo Vannuzzi -**

**PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Agenzia provinciale per gli Appalti e Contratti
Servizio Contratti e Centrale acquisti
Il Dirigente
- dott. Guido Baldessarelli -**

**L'UFFICIALE ROGANTE
- dott.ssa Gianna Scopel -**

SOMMARIO

ARTICOLO 1 – FORMA DELLA CONVENZIONE	3
ARTICOLO 2 – NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE	4
ARTICOLO 3 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE	5
ARTICOLO 4 - UTILIZZAZIONE DELLA CONVENZIONE	6
ARTICOLO 5 – DURATA	6
ARTICOLO 6 - OBBLIGAZIONI A CARICO DEL FORNITORE	7
ARTICOLO 7 – SERVIZI ACCESSORI	9
ARTICOLO 8 – NEGOZIO ELETTRONICO	10
ARTICOLO 9 - REPORTISTICA MONITORAGGIO CONVENZIONE	10
ARTICOLO 10 – DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO	10
ARTICOLO 11 - RESPONSABILE DELLA FORNITURA E RESPONSABILE TECNICO	11
ARTICOLO 12 – VERIFICA DI CONFORMITÀ	11
ARTICOLO 13 - SUPERVISIONE E CONTROLLO	11
ARTICOLO 14 – CORRISPETTIVI DOVUTI, MODALITÀ DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE	11
ARTICOLO 15 – CESSIONE DEI CREDITI/DIVIETO DI CESSIONE DELLA CONVENZIONE E DEGLI ORDINATIVI DI FORNITURA	14
ARTICOLO 16 – SUBAPPALTO	14
ARTICOLO 17 – TUTELA DEI LAVORATORI	15
ARTICOLO 18 – CONDIZIONI ECONOMICO-NORMATIVE DA APPLICARE AL PERSONALE DIPENDENTE ED AI SOCI LAVORATORI IMPIEGATI NELL’APPALTO	15
ARTICOLO 19 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D’AUTORE	16
ARTICOLO 20 – SICUREZZA	16
ARTICOLO 21 - CAUZIONE DEFINITIVA	17
ARTICOLO 22 – DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA	18
ARTICOLO 23 – PENALI	18
ARTICOLO 24 – RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE E/O DEGLI ORDINATIVI DI FORNITURA	23
ARTICOLO 25 – CLAUSOLE DI RISOLUZIONE ESPRESSA	23
ARTICOLO 26- RECESSO	25
ARTICOLO 27 – RISERVATEZZA	25
ARTICOLO 28 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	25
ARTICOLO 29 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	26
ARTICOLO 30 – DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE	26
ARTICOLO 31 - CLAUSOLA FINALE	26

PREMESSE

Nella Convenzione, nel presente Capitolato amministrativo, nel Capitolato tecnico e in tutti i loro allegati ai seguenti termini è attribuito il significato di seguito specificato:

Piano dei Fabbisogni: il documento, comprensivo degli eventuali allegati, con cui le Amministrazioni Contraenti, preliminarmente all'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, manifestano l'intenzione di voler attivare i servizi previsti dalla Convenzione, secondo quanto disposto dal presente Capitolato amministrativo e dalla Sezione 7 del Capitolato tecnico;

Piano di Migrazione: il documento, comprensivo degli eventuali allegati, con cui il Fornitore, a seguito dell'invio da parte dell'Amministrazione del documento "Piano dei fabbisogni", propone le modalità di erogazione dei servizi previsti dalla Convenzione e richiesti dall'Amministrazione, secondo quanto disposto dalla Sezione 7 del Capitolato tecnico;

Ordinativo/Ordine di Fornitura/Singolo Contratto di Fornitura: il documento, comprensivo degli eventuali allegati, con cui le Amministrazioni Contraenti manifestano la volontà di utilizzare la Convenzione, impegnando il Fornitore alla prestazione dei servizi richiesti, secondo quanto previsto dal presente Capitolato amministrativo e dal Capitolato tecnico;

Importo della Fornitura: l'importo complessivo dei servizi oggetto dei singoli Contratti di Fornitura, IVA esclusa;

Importo massimo contrattuale: l'importo massimo stimato, oggetto della Convenzione, pari alla sommatoria del rapporto tra i Quantitativi dei servizi posti in gara di cui al Capitolato tecnico e i relativi prezzi offerti dall'Aggiudicataria, IVA esclusa; l'importo massimo contrattuale inizialmente predeterminato potrà essere incrementato nel rispetto della normativa vigente, come specificato di seguito;

Giorni lavorativi: i giorni della settimana, esclusi sabato, domenica e festivi;

Data di Consegna Richiesta: data indicata dall'Amministrazione Contraente nella Richiesta di Consegna nell'Ordinativo di Fornitura che dovrà essere accettata dal Fornitore;

Sito della Convenzione: lo spazio web dedicato alla Convenzione in oggetto e alle altre Convenzioni presenti sul sito il cui indirizzo è: www.mercurio.provincia.tn.it, gestito tramite strumenti di "Information Technology".

ARTICOLO 1 – FORMA DELLA CONVENZIONE

1. La Convenzione è stipulata in forma pubblica amministrativa e in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 2 – NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE

1. La Convenzione è regolata dai principi in essa contenuti, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati. Inoltre, è altresì regolata dalla normativa e dai regolamenti di settore e da tutti i riferimenti normativi riportati nella Convenzione stessa.
2. L'esecuzione dei servizi oggetto della Convenzione e dei singoli Contratti di Fornitura sono regolati da:
 - a) la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 “Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012”;
 - b) il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, per quanto applicabile;
 - c) il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, come aggiornato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
 - d) la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 “Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento” e il D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. “Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23”, per quanto applicabili;
 - e) la legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;
 - f) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
 - g) la legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
 - h) le norme del codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
3. Nel caso in cui una o più previsioni della Convenzione dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito della Convenzione stessa.
4. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni della Convenzione risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più

attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare alla stessa un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto e assicurino un'esecuzione della Convenzione conforme al suo spirito e agli scopi intesi dalle Parti.

ARTICOLO 3 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. Con la stipula della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, a erogare i seguenti servizi:

- a) servizi di posta elettronica e collaborazione in cloud, di cui al Paragrafo 2.1.1 dell'allegato Capitolato tecnico,
- b) servizi accessori, di cui al Paragrafo 2.1.2 del Capitolato tecnico,

secondo le modalità e con le caratteristiche previste nel Capitolato tecnico, nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti mediante gli Ordinativi di Fornitura, sino a concorrenza dell'importo massimo contrattuale previsto, di cui alle premesse, previsto di Euro _____, (_____ / _____), IVA esclusa, eventualmente incrementato.

2. L'erogazione dei servizi, di cui al precedente comma, dovrà necessariamente rispondere ai requisiti e alle prescrizioni stabilite nella Convenzione, oltre che nell'Offerta tecnica presentata dall'Aggiudicataria, ove migliorativa.
3. Unitamente all'erogazione dei servizi di cui al precedente comma 1, il Fornitore dovrà erogare ulteriori attività in carico al Fornitore, di cui al Paragrafo 2.1.3 del Capitolato tecnico, comunque necessarie per l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, quali:
 - I. call center e reportistica monitoraggio Convenzione;
 - II. attività di migrazione;
 - III. help desk di III livello;
 - IV. supporto alle attività di dismissione del servizio.

I corrispettivi dei servizi previsti al presente comma sono, e devono intendersi, inclusi nell'importo dei servizi corrisposti dall'Amministrazione Contraente.

4. I servizi di cui al precedente comma 3 dovranno essere necessariamente erogati dal Fornitore con le modalità stabilite nella Convenzione, oltre che nell'Offerta tecnica presentata dall'Aggiudicataria, ove migliorativa.
5. La Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione né per APAC, né per le Amministrazioni Contraenti nei confronti del Fornitore, obbligazioni che sorgono solo a seguito dell'emissione degli Ordinativi di Fornitura da parte delle medesime Amministrazioni che determinano la contestuale stipula dei Contratti di Fornitura regolati dalla Convenzione che rappresenta le condizioni generali degli stessi.
6. APAC si riserva la facoltà di chiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia della Convenzione, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica

Amministrazione, agli stessi patti, prezzi e condizioni stabiliti nella Convenzione; in particolare, nel caso in cui prima del decorso del termine di durata della Convenzione, anche prorogato, siano esauriti o si prevede sia esaurito l'importo massimo contrattuale, al Fornitore può essere chiesto, e lo stesso ha l'obbligo di accettare, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare tale valore sino alla concorrenza del 20 % (venti per cento) dell'importo massimo contrattuale, ai sensi del comma 1 dell'art. 29 della L.P. del 19 luglio 1990, n. 23 (Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento), previa sottoscrizione di apposito atto di sottomissione.

ARTICOLO 4 - UTILIZZAZIONE DELLA CONVENZIONE

1. La Convenzione è efficace e può essere utilizzata dalle Amministrazioni a partire dalla data di attivazione della stessa indicata dal successivo articolo 5, comma 1.
2. Sono legittimate a utilizzare la Convenzione, ai sensi della normativa vigente, le Amministrazioni Contraenti di cui alle premesse del presente Capitolato amministrativo.
3. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 97, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e degli artt. 26 e 28 del D.Lgs. n. 81/2008, le Amministrazioni Contraenti dovranno valutare, all'atto dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, la sussistenza o meno di rischi da interferenza connessi alle prestazioni oggetto del singolo Contratto di Fornitura.
4. In ogni caso, l'Amministrazione dovrà quantificare i relativi costi di sicurezza e redigere il "Documento unico di valutazione dei rischi" (c.d. DUVRI), anche se il valore complessivo sarà equivalente a Euro 0,00 (zero/00), che sarà allegato all'Ordinativo di Fornitura quale parte integrante dello stesso.

ARTICOLO 5 - DURATA

1. La Convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione e avrà scadenza dopo 48 (quarantotto) mesi, salvo l'esaurimento dell'importo massimo contrattuale, di cui all'art. 3, comma 1, eventualmente incrementato ai sensi dell'art. 3 comma 6, del presente Capitolato amministrativo.
2. Ai fini della conclusione della procedura necessaria per l'individuazione di un nuovo Contraente, tale durata potrà essere prorogata fino a un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi, previa comunicazione scritta di APAC, da inviare al Fornitore nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia esaurito l'importo massimo contrattuale, anche eventualmente incrementato. Non è comunque possibile aderire alla Convenzione qualora sia esaurito il valore massimo di cui all'art. 3, comma 1, anche eventualmente incrementato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del presente Capitolato amministrativo.
3. I singoli Contratti di fornitura potranno avere una durata di 12 (dodici), 24 (ventiquattro), 36 (trentasei), 48 (quarantotto) mesi dalla data di attivazione dei servizi decorrenti dalla data di emissione degli Ordinativi di Fornitura, secondo quanto previsto dal presente Capitolato amministrativo e dal Capitolato tecnico, Paragrafo 17.4. In ogni caso, gli ordinativi in essere alla scadenza della Convenzione non potranno avere durata superiore ai 12 (dodici) mesi dalla scadenza della medesima Convenzione.

4. Resta, altresì, espressamente inteso che, qualora per qualsiasi motivo cessi l'efficacia della Convenzione o di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi, soprattutto nel caso in cui gli stessi siano successivamente affidati a ditte diverse dal medesimo Fornitore.

ARTICOLO 6 - OBBLIGAZIONI A CARICO DEL FORNITORE

1. Il Fornitore si impegna a erogare i servizi oggetto della Convenzione indicati nell'Ordinativo di Fornitura da ciascuna Amministrazione Contraente, nel rispetto di quanto previsto nella Convenzione.
2. Il Fornitore si obbliga a eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione, pena la risoluzione della Convenzione medesima e/o dei singoli Contratti di Fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Amministrazione Contraente può risolvere unicamente l'Ordinativo di Fornitura da essa emesso.
3. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni Contraenti.
4. Le prestazioni contrattuali devono necessariamente essere conformi altresì alle caratteristiche tecniche e alle specifiche indicate nel Capitolato tecnico o proposte in offerta, qualora migliorativa; in ogni caso, il Fornitore si obbliga a osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle emanate successivamente alla stipula della Convenzione.
5. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nella Convenzione, tutti gli oneri, le spese e i rischi relativi all'erogazione delle attività e dei servizi connessi oggetto della Convenzione medesima, nonché a ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative a eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
6. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto personale può accedere agli uffici delle Amministrazioni Contraenti nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali procedure.
7. Il Fornitore, inoltre, s'impegna espressamente a:
 - a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture e il personale necessari per l'esecuzione dei contratti di fornitura secondo quanto specificato nella Convenzione;
 - b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
 - c) manlevare e tenere indenni le Amministrazioni Contraenti e APAC da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;

- d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alle singole Amministrazioni Contraenti e ad APAC, per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità dei servizi alle norme previste nella Convenzione;
 - e) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
 - f) osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni e obbligazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalle Amministrazioni Contraenti o da APAC, per quanto di rispettiva ragione;
 - g) comunicare tempestivamente alle Amministrazioni Contraenti e ad APAC, per quanto di propria competenza, le eventuali variazioni negli assetti proprietari e nella struttura organizzativa nonché negli organismi tecnici e amministrativi coinvolti nell'esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute e i nominativi dei nuovi responsabili; tale comunicazione deve pervenire formalmente entro 10 (dieci) giorni lavorativi dall'intervenuta modifica;
 - h) non opporre ad APAC e alle Amministrazioni Contraenti qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative ai servizi e/o alla prestazione dei servizi connessi;
 - i) dare immediata comunicazione alle singole Amministrazioni Contraenti interessate o ad APAC, per quanto di rispettiva ragione, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e ai singoli Ordinativi di Fornitura.
8. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale pattuito; il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o di APAC, assumendosene ogni relativa alea.
9. Il Fornitore prende atto e accetta che i servizi oggetto della Convenzione devono essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici delle Amministrazioni Contraenti.
10. I servizi oggetto della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura non sono affidati al Fornitore in via esclusiva; pertanto le Amministrazioni Contraenti e/o APAC, per quanto di propria competenza, possono affidare gli stessi servizi anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo Fornitore, nel rispetto della normativa vigente.
11. Resta espressamente inteso che APAC non può in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle altre Amministrazioni Contraenti. Ogni Amministrazione Contraente può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura da ciascuna emessi.
12. Il Fornitore si obbliga a consentire alle Amministrazioni Contraenti e ad APAC, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche, previste all'art. 13 del presente Capitolato amministrativo, circa la piena e

corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura, di cui all'art. 13 del presente Capitolato amministrativo, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

ARTICOLO 7 – SERVIZI ACCESSORI

1. Le prestazioni contrattuali da svolgersi presso i locali delle Amministrazioni Contraenti dovranno essere eseguite:
 - a) senza interferire nel normale lavoro delle Amministrazioni Contraenti definendo con le medesime le modalità e i tempi di intervento;
 - b) nella consapevolezza che i locali delle medesime Amministrazioni Contraenti continueranno a essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal personale e/o da terzi autorizzati;
 - c) salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto.
2. L'erogazione dei servizi accessori oggetto della richiesta di attivazione dovrà avvenire entro i termini concordati secondo le modalità del Capitolato tecnico.
3. L'Impresa si impegna a eseguire i servizi richiesti con personale qualificato e in possesso delle competenze individuate nel Capitolato tecnico, Paragrafo 11, e in sede di presentazione della propria offerta tecnica. Qualora nello svolgimento delle attività l'Amministrazione Contraente riscontrasse, a proprio insindacabile giudizio, inadeguatezza e/o impreparazione da parte delle risorse professionali dell'Aggiudicataria, potrà richiedere per iscritto al Fornitore – che sarà tenuto ad adempiere – la sostituzione delle risorse medesime, che dovrà aver luogo entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. Qualora l'Amministrazione Contraente non ritenesse i profili professionali e l'esperienza delle risorse professionali proposte per la sostituzione adeguati al servizio da eseguire, potrà procedere alla risoluzione dell'Ordinativo di Fornitura, di cui all'art. 25 del presente Capitolato amministrativo, e alla segnalazione ad APAC, fatto salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni subiti.
4. La reiterata indisponibilità dell'Aggiudicataria a prestare i servizi con le risorse ed i profili professionali indicati in sede di offerta, a seguito di segnalazione da parte delle Amministrazioni Contraenti o di attività di supervisione e controllo del corretto adempimento, da parte di APAC, di cui all'art. 13 del presente Capitolato amministrativo, sarà considerata grave inadempimento contrattuale e pertanto la Convenzione potrà essere risolta di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., da parte di APAC, a seguito di comunicazione della volontà di quest'ultima di avvalersi di siffatta clausola risolutiva inoltrata a mezzo posta elettronica certificata o lettera raccomandata A/R, fatto salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni subiti.
5. L'Aggiudicataria si impegna a fornire alle risorse professionali impiegate per l'esecuzione dei servizi di cui alla Convenzione i mezzi necessari e adeguati all'attività che verrà richiesta.

ARTICOLO 8 – NEGOZIO ELETTRONICO

1. Prima della stipula della Convenzione, il Fornitore deve predisporre, nel termine di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della nota formale di APAC, secondo le specifiche tecniche richieste, il collegamento mediante internet per l'accesso al negozio elettronico relativo alla Convenzione al fine di:
 - a) ricevere gli Ordinativi di Fornitura inviati dalle Amministrazioni Contraenti con modalità telematica; in tal senso, il Fornitore deve apprestare tutti gli strumenti necessari per la corretta ricezione degli Ordinativi di Fornitura trasmessi dalle Amministrazioni Contraenti avvalendosi di strumenti di sottoscrizione digitale degli Ordinativi stessi, idonei, secondo la vigente disciplina in materia, a determinare il perfezionamento del contratto;
 - b) monitorare costantemente la situazione degli Ordinativi di Fornitura.
2. Il Fornitore deve, inoltre, mettere a disposizione delle Amministrazioni Contraenti, dalla data di decorrenza della Convenzione, un Call center, secondo quanto previsto al Paragrafo 14.1 del Capitolato tecnico.
3. Il Fornitore deve, inoltre, predisporre e comunicare ad APAC, entro la data di decorrenza della Convenzione, secondo le specifiche tecniche richieste, un indirizzo di posta elettronica certificata dedicato al fine di ricevere la documentazione inviata dalle Amministrazioni Contraenti, di cui al Paragrafo 18.1 del Capitolato tecnico.

ARTICOLO 9 - REPORTISTICA MONITORAGGIO CONVENZIONE

1. APAC si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento dei consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i e di richiedere al Fornitore, l'elaborazione di reports specifici in formato elettronico e/o in via telematica, da inviare ad APAC secondo i termini e le modalità specificate al Paragrafo-14.2 del Capitolato tecnico. I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio delle forniture prestate devono essere forniti sotto forma di file sequenziale, eventualmente partizionabile, secondo tracciato e modalità fissati da APAC.
2. Con riferimento al servizio di fatturazione e rendicontazione, il Fornitore si impegna, inoltre, a predisporre e trasmettere alle singole Amministrazioni Contraenti tutti i dati, sia di dettaglio che a livello aggregato, e la documentazione in formato elettronico relativi ai servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, nel rispetto della normativa vigente.

ARTICOLO 10 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Ciascuna Amministrazione Contraente nomina un Responsabile del Procedimento, oltre all'eventuale Direttore dell'esecuzione e l'eventuale coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal D.Lgs. 81/2008, ai sensi di quanto stabilito all'art. 101 del D.Lgs. 50/2016.
2. Il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione Contraente, in coordinamento con il Direttore dell'esecuzione ove nominato, assume specificamente in ordine al singolo

Contratto di Fornitura attuativo della Convenzione i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali, anche ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito al Capitolato tecnico.

ARTICOLO 11 - RESPONSABILE DELLA FORNITURA E RESPONSABILE TECNICO

1. L'Aggiudicatario deve nominare un Responsabile dei servizi oggetto della Convenzione, comunicando ad APAC prima della stipula della Convenzione il suo nominativo, indirizzo, numero telefonico, numero di cellulare e indirizzo di posta elettronica.
2. Il Responsabile dei servizi dovrà avere capacità di rappresentare a ogni effetto il Fornitore. Il Responsabile dei servizi sarà referente nei confronti di APAC e delle Amministrazioni Contraenti. Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile dei servizi, dovrà darne tempestivamente comunicazione ad APAC.
3. Inoltre, il Fornitore dovrà nominare un Responsabile Tecnico della Fornitura che avrà il compito di supportare le Amministrazioni Contraenti negli aspetti di tipo tecnico/operativo. Il suo nominativo, indirizzo, numero telefonico, numero di cellulare e indirizzo di posta elettronica dovranno essere comunicati ad APAC prima della stipula contrattuale. Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile Tecnico della Fornitura, dovrà darne tempestivamente comunicazione ad APAC.

ARTICOLO 12 – VERIFICA DI CONFORMITÀ

1. L'erogazione dei servizi di posta elettronica e collaborazione e servizi connessi è sottoposta ad appositi controlli secondo le modalità previste al Paragrafo 18 del Capitolato tecnico.

ARTICOLO 13 - SUPERVISIONE E CONTROLLO

1. Le attività di supervisione e controllo del corretto adempimento, applicazione ed esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura sono svolte, rispettivamente, da APAC e dalle Amministrazioni Contraenti, alle quali è demandata anche l'applicazione delle penali di propria competenza.
2. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi di quanto stabilito dalla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora ANAC) n. 1 del 10 gennaio 2008, provvedono a comunicare al Casellario Informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura.

ARTICOLO 14 – CORRISPETTIVI DOVUTI, MODALITÀ DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE

1. I corrispettivi contrattuali, indicati nell'offerta economica del Fornitore, sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi e invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea. Fermo

restando il valore economico complessivo del Contratto derivante dall'offerta economica presentata dalla Società in sede di gara, nel corso dell'esecuzione tale importo sarà consumabile anche con una composizione diversa dei servizi da quella prevista inizialmente, senza che al Fornitore spetti alcun corrispettivo a titolo di indennizzo.

2. Il prezzo e, quindi, i corrispettivi contrattuali devono intendersi comprensivi, oltre che del servizio erogato, anche delle prestazioni dei Servizi Connessi, di cui all'art. 3, comma 3 del presente Capitolato amministrativo, e si riferiscono a servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità contrattuali.
3. Tutti gli obblighi e oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che fossero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
4. Con riferimento a ogni Singolo Contratto di Fornitura, le fatture relative a Servizi di posta e collaboration, di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) e b), del presente Capitolato amministrativo, saranno emesse dall'Aggiudicataria conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché nella Convenzione. In particolare, le suddette fatture, dovranno essere emesse, intestate e inviate, alle Amministrazioni Contraenti secondo le modalità di cui ai successivi commi. Le Amministrazioni provvederanno al successivo pagamento del corrispettivi spettanti al Fornitore al presente articolo, fatto salvo quanto previsto all'art. 16, comma 3, del presente Capitolato amministrativo in relazione al pagamento diretto del subappaltatore.
5. I corrispettivi dei servizi a "canone", di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del presente Capitolato amministrativo, sono corrisposti con cadenza trimestrale posticipata dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di contabilità delle Amministrazioni Contraenti stesse, a partire dalla data di attivazione del servizio di cui all'art. 5, comma 3, del presente Capitolato amministrativo.
6. Eventuali Ordinativi di fornitura a canone, di cui al Paragrafo 17.4, punto "2 – Ordini di integrazione del Servizio" del Capitolato tecnico, sono corrisposti con cadenza trimestrale posticipata dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di contabilità delle Amministrazioni Contraenti stesse, a partire dalla data di attivazione del servizio previsto dallo stesso Paragrafo.
7. Ciascuna fattura emessa, fatta salva la ritenuta di cui all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, riporterà la tipologia dei servizi a "canone", il relativo canone, il numero degli stessi servizi realmente attivati e l'importo totale del periodo di riferimento. Inoltre, deve indicare il riferimento alla Convenzione e al singolo Ordinativo di Fornitura (numero e data dell'ordine), il CIG derivato, il codice IPA dell'Amministrazione Contraente.
8. I corrispettivi dei servizi a "consumo", di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), del presente Capitolato amministrativo, sono corrisposti con cadenza mensile posticipata dalle Amministrazioni Contraenti sulla base di un rendiconto delle attività effettivamente svolte.
9. Ciascuna fattura emessa, fatta salva la ritenuta di cui all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, riporterà la tipologia del servizio a "consumo", i relativi corrispettivi giornalieri, le

giornate effettivamente erogate e l'importo totale del mese di riferimento. Inoltre, deve indicare il riferimento alla Convenzione e al singolo Ordinativo di Fornitura (numero e data dell'ordine), il CIG derivato, il codice IPA dell'Amministrazione Contraente.

10. I pagamenti sono disposti previa verifica di conformità in corso di esecuzione secondo le modalità previste all'art. 102, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nella Convenzione.
11. La verifica di conformità avviene entro 30 (trenta) giorni dalle scadenze, di cui ai precedenti commi 5 e 8, ed è condizione essenziale per procedere alla emissione della documentazione fiscale da parte dell'Aggiudicataria.
12. I predetti corrispettivi devono essere corrisposti a 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura e accreditati, a spese dell'Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sul conto corrente intestato al Fornitore e comunicato dal medesimo, ai sensi e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
13. L'Amministrazione Contraente procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite successivamente all'emissione del certificato di conformità definitivo e comunica la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali ad APAC ai fini dello svincolo della cauzione, come specificato all'art. 21, comma 8 del presente Capitolato amministrativo.
14. Resta salva la facoltà per l'Amministrazione Contraente di concordare con il Fornitore ulteriori indicazioni da trasmettere per la verifica di conformità al fine di agevolare le attività di verifica, controllo e fatturazione.
15. L'Amministrazione Contraente prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) attestante la regolarità del Fornitore (e degli eventuali subappaltatori) in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
16. In conformità all'art. 31, comma 3, della legge 9 agosto 2013, n. 98 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), in caso di ottenimento, da parte dell'Amministrazione Contraente, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione dell'Ordine di Fornitura, la stessa Amministrazione Contraente trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dall'Amministrazione Contraente direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
17. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente noto alle Amministrazioni Contraenti e ad APAC, per quanto di propria competenza, le variazioni circa le modalità di accredito indicate nella Convenzione; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni siano state pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni.
18. APAC non può in nessun caso essere ritenuta responsabile dei pagamenti delle singole

Amministrazioni Contraenti.

ARTICOLO 15 – CESSIONE DEI CREDITI/DIVIETO DI CESSIONE DELLA CONVENZIONE E DEGLI ORDINATIVI DI FORNITURA

1. E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell'Amministrazione Contraente a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura, nel rispetto dell'articolo 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e dei limiti previsti all'art. 26, comma 12, della L.P. 2/2016.
2. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e della legge del 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile all'Amministrazione Contraente qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.
3. L'Amministrazione Contraente non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'Aggiudicataria intende subappaltare ai sensi dell'art. 26, comma 12, della L.P. n. 2/2016.
4. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile all'Amministrazione Contraente solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.
5. Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 4, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità all'Amministrazione Contraente, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato alla stessa Amministrazione Contraente. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui l'Amministrazione Contraente ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base alla Convenzione e agli Ordinativi di Fornitura, pena l'automatica inopponibilità della cessione all'Amministrazione stessa.
6. E' vietata la cessione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2 della L.P. n. 2/2016 e dall'art. 106, c. 13 del D.Lgs. n. 50/2016.
7. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, le Amministrazioni Contraenti e APAC, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il contratto di fornitura e la Convenzione.

ARTICOLO 16 – SUBAPPALTO

[In caso il Fornitore abbia dichiarato di fare ricorso al subappalto]

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 26 della L.P. 2/2016 e dall'art. 105 del D.Lgs.

50/2016, il subappalto è ammesso entro il limite massimo del 30% (trenta per cento) dell'importo massimo contrattuale.

2. Il subappalto è autorizzato da APAC. Il Fornitore, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dal sopracitato art. 26 della L.P. n. 2/2016 e art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, pena il diniego dell'autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.
3. L'Amministrazione Contraente procede al pagamento diretto del subappaltatore, in occasione dello stato di avanzamento e in base a quanto ammesso in contabilità dalla direzione dell'esecuzione. Se l'Aggiudicataria, in corso di esecuzione, comunica alla direzione dell'esecuzione contestazioni in ordine alla regolare esecuzione del subappalto e se le eventuali contestazioni sono accertate dalla direzione dell'esecuzione l'Amministrazione Contraente procede al pagamento della parte non contestata.

[In caso il Fornitore non abbia dichiarato di fare ricorso al subappalto]

1. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto della Convenzione.

ARTICOLO 17 – TUTELA DEI LAVORATORI

1. L'Aggiudicataria e gli eventuali subappaltatori sono tenuti a osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.
2. L'Aggiudicataria dichiara di essere a conoscenza della possibilità di ottenere le informazioni circa gli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, previdenza e assistenza dei lavoratori presso il Servizio Lavoro dell'ente Provincia Autonoma di Trento e presso le sedi degli enti I.N.P.S. ed I.N.A.I.L. della medesima provincia.
3. L'Aggiudicataria è obbligata in solido con l'eventuale subappaltatore a corrispondere ai lavoratori del subappaltatore medesimo i trattamenti retributivi e i connessi contributi previdenziali e assicurativi dovuti. Tale responsabilità è estesa anche all'effettuazione e al versamento delle ritenute fiscali dovute.

ARTICOLO 18 – CONDIZIONI ECONOMICO-NORMATIVE DA APPLICARE AL PERSONALE DIPENDENTE ED AI SOCI LAVORATORI IMPIEGATI NELL'APPALTO

1. Avuto riguardo all'art. 32, comma 1, della L.P. n. 2/2016 e alla deliberazione di Giunta provinciale n. 884 di data 26 maggio 2015, trovano applicazione le disposizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro per i dipendenti "INDUSTRIA METALMECCANICA E DELL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI" e integrativo provinciale, se presente. Le medesime condizioni devono essere

garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative. Tale contratto è stato individuato fra i contratti collettivi nazionali e rispettivi accordi integrativi territoriali stipulati a livello nazionale e applicati in via prevalente sul territorio provinciale.

2. Le predette condizioni economico-normative riguardano unicamente le seguenti voci, come individuate dall'intesa territoriale fra la Provincia autonoma di Trento, il Consorzio dei Comuni Trentini e le Parti Sociali del 21 febbraio 2013:
 - a) minimi retributivi CCNL e CCPL;
 - b) mensilità aggiuntive CCNL e CCPL;
 - c) maggiorazione per lavoro straordinario, festivo notturno e supplementare;
 - d) eventuali premi di risultato previsti da CCNL e CCPL;
 - e) trattamento economico per malattia, infortunio e maternità;
 - f) ROL ed ex festività;
 - g) modalità di cambio appalto.
3. L'eventuale differenza retributiva derivante dall'applicazione del CCNL ed eventuale CCPL di riferimento formerà una quota (c.d. "indennità appalto") che sarà riconosciuta per l'intero periodo di svolgimento della prestazione lavorativa nell'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura. Gli istituti contrattuali quali 13esima, 14esima e TFR matureranno pro-quota in riferimento alla durata delle suindicate prestazioni.
4. Ai sensi del punto 2 della citata intesa territoriale del 21 febbraio 2013, qualora i minimi retributivi dei contratti di riferimento individuati vengano rideterminati successivamente all'aggiudicazione della Convenzione e vengano incrementati, l'indennità di appalto non verrà incrementata. Qualora durante l'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura l'Aggiudicataria, che applica CCNL o CCPL diverso da quello di riferimento, veda incrementare i minimi retributivi per effetto dei rinnovi contrattuali, assorbirà gli incrementi fino a concorrenza della determinazione dell'appalto.

ARTICOLO 19 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore e in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare l'Amministrazione Contraente e APAC, per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa.
2. Qualora sia promossa nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o di APAC azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'Amministrazione Contraente e/o APAC sono tenute ad informare prontamente per iscritto il Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.

ARTICOLO 20 – SICUREZZA

1. L'Aggiudicataria s'impegna a ottemperare verso i propri dipendenti e/o collaboratori a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene

e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. In particolare si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D. Lgs. n. 81/2008.

ARTICOLO 21 - CAUZIONE DEFINITIVA

4. Il Fornitore è obbligato a costituire un'unica garanzia fideiussoria a favore sia di APAC che delle Amministrazioni Contraenti del 10 % (dieci per cento) dell'importo contrattuale. L'importo della cauzione definitiva è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali è stata rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000.
5. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque di tutti gli Ordinativi di Fornitura da essa derivanti. In caso di risoluzione della Convenzione la stessa sarà trattenuta da APAC.
6. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento delle prestazioni nascenti dall'esecuzione delle attività previste dalla Convenzione e dai singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti, anche se è prevista l'applicazione di penali; pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti/APAC hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle medesime penali.
7. La garanzia opera nei confronti di APAC a far data dalla sottoscrizione della Convenzione e, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, a far data dalla Ricezione degli Ordinativi di Fornitura.
8. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi; pertanto, la garanzia è svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti/APAC, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
9. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo di 80%. A tal fine le Amministrazioni Contraenti trasmettono ad APAC i documenti attestanti l'avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente, e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell'Ordinativo di Fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali.
Ai fini dello svincolo progressivo è ammessa altresì la possibilità che i certificati di verifica di conformità relativi a ciascun Ordinativo di Fornitura, così come rilasciati dalle Amministrazioni Contraenti, siano inviati ad APAC direttamente dal Fornitore, unitamente ad una dichiarazione di conformità agli originali in possesso del Fornitore stesso.
10. In ogni caso lo svincolo definitivo della cauzione residua avviene solo previo consenso espresso in forma scritta da APAC.
11. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di

- penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte di APAC.
12. Nel caso di integrazione della Convenzione, l'Aggiudicataria deve modificare il valore della cauzione in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.
 13. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo APAC ha la facoltà di dichiarare risolta la Convenzione.

ARTICOLO 22 – DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni Contraenti e/o di APAC e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali a esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di una polizza assicurativa (RCT/RCO) a beneficio anche delle Amministrazioni Contraenti e dei terzi, per l'intera durata della Convenzione e di ogni Ordinativo di Fornitura, a copertura del rischio, infortuni e responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione e ai singoli Ordinativi di Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenni le Amministrazioni Contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Amministrazioni Contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione e ai singoli Ordinativi di Fornitura. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per le Amministrazioni Contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, la Convenzione e ogni singolo Ordinativo di Fornitura si risolvono di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

ARTICOLO 23 – PENALI

1. Con riferimento al Singolo contratto di Fornitura della Convenzione, in caso di inadempimento, non imputabile all'Amministrazione Contraente ovvero causato da forza maggiore o da caso fortuito, sono previste le penali (applicate dalle singole Amministrazioni Contraenti) che seguono:
 - a) **Strumenti idonei al monitoraggio e alla verifica dell'erogazione dei servizi offerti, di cui al Paragrafo 16 del Capitolato tecnico.**

Qualora, per cause imputabili all'Aggiudicataria, non vengano messi a disposizione dell'Amministrazione Contraente strumenti idonei al monitoraggio e alla verifica dell'erogazione dei servizi offerti nel rispetto degli indicatori declinati ai paragrafi 16.1 e 16.2, la stessa Amministrazione Contraente potrà applicare una penale di Euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti dei periodi di

riferimento di cui ai successivi punti b) e c).

b) Livelli di servizi di posta elettronica e collaborazione in cloud, di cui al Paragrafo 16.1 del Capitolato tecnico.

Qualora, per cause imputabili all'Aggiudicataria, la percentuale di compliance da raggiungere rispetto agli obiettivi indicati nello specifico paragrafo del Capitolato tecnico (99,9%) relativamente a dette differenze (percentuale rilevata – percentuale prevista dai livelli di servizio), l'Amministrazione Contraente si riserva il diritto di applicare una penale nella misura di seguito indicata:

- differenza tra 0,1% e 1,0%: l'importo della penale sarà pari allo 1,00% (uno per cento) del corrispettivo dovuto nel periodo di riferimento (trimestrale);
- differenza tra 1,1% e 2,0%: l'importo della penale sarà pari al 2,00% (due per cento) del corrispettivo dovuto nel periodo di riferimento (trimestrale);
- differenza tra 2,1% e 3,0%: l'importo della penale sarà pari al 3,00% (tre per cento) del corrispettivo dovuto nel periodo di riferimento (trimestrale);
- differenza superiore al 3,0%: l'importo della penale sarà pari al 5,00% (cinque per cento) del corrispettivo dovuto nel periodo di riferimento (trimestrale).

c) Livelli di servizio per ulteriori attività in carico al Fornitore: Help desk di III livello, di cui al Paragrafo 16.2 del Capitolato tecnico.

Qualora, per cause imputabili all'Aggiudicataria, la percentuale di compliance da raggiungere rispetto agli obiettivi indicati nello specifico paragrafo del Capitolato tecnico (95%) o, ove migliorativi, nell'Offerta Tecnica presentata dall'Aggiudicataria, relativamente a dette differenze (percentuale rilevata – percentuale prevista dai livelli di servizio), l'Amministrazione Contraente si riserva il diritto di applicare una penale nella misura di seguito indicata:

- differenza tra 0,1% e 1,0%: l'importo della penale sarà pari allo 1,00% (uno per cento) del corrispettivo dovuto nel periodo di riferimento (trimestrale);
- differenza tra 1,1% e 2,0%: l'importo della penale sarà pari al 2,00% (due per cento) del corrispettivo dovuto nel periodo di riferimento (trimestrale);
- differenza tra 2,1% e 3,0%: l'importo della penale sarà pari al 3,00% (tre per cento) del corrispettivo dovuto nel periodo di riferimento (trimestrale);
- differenza superiore al 3,0%: l'importo della penale sarà pari al 5,00% (cinque per cento) del corrispettivo dovuto nel periodo di riferimento (trimestrale).

d) Assenza e/o mancata disponibilità, inadeguatezza e/o impreparazione delle risorse professionali, di cui all'art. 7, comma 3, del presente Capitolato amministrativo.

L'Amministrazione Contraente si riserva di applicare una penale fino a Euro 200,00 (duecento/00), a suo insindacabile giudizio, per ogni giorno di ritardo decorrente dal sesto giorno lavorativo del rilievo dell'assenza e/o della mancata disponibilità, inadeguatezza e/o impreparazione fino alla data (esclusa) della ripristinata presenza e/o disponibilità delle risorse stesse.

e) Consegna documento "Piano di Migrazione", di cui al Paragrafo 17.2 del Capitolato tecnico.

Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine massimo previsto relativo all'invio, da parte dell'Aggiudicataria, della proposta di "Piano di migrazione" (60 gg lavorativi), salvo un'eventuale proroga concordata e formalizzata da parte dell'Amministrazione Contraente, potrà essere applicata da parte della medesima Amministrazione Contraente, nei confronti del Fornitore, una penale pari Euro 300,00 (trecento/00), IVA esclusa.

f) Ricepimento delle modifiche e/o integrazioni sul documento "Piano di migrazione", di cui al Paragrafo 17.2 del Capitolato tecnico.

Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine massimo previsto relativo all'invio, da parte dell'Aggiudicataria, della proposta di "Piano di migrazione" modificata a seguito di richiesta di modifiche da parte dell'Amministrazione Contraente (20 gg lavorativi), salvo un'eventuale proroga concordata e formalizzata da parte della stessa Amministrazione Contraente, potrà essere applicata, nei confronti del Fornitore, una penale pari Euro 200,00 (duecento/00), IVA esclusa.

g) Attivazione dei servizi, di cui al Paragrafo 17.4: "1 - Ordine di attivazione del servizio", del Capitolato tecnico:

- per ogni giorno di ritardo relativo all'attivazione dei servizi di posta e collaboration rispetto ai termini massimi previsti nella proposta di "Piano di migrazione" approvata in via definitiva, salvo un'eventuale proroga concordata e formalizzata da parte della stessa Amministrazione Contraente, potrà essere applicata, nei confronti del Fornitore, una penale pari Euro 500,00 (cinquecento/00), IVA esclusa, fino ad un massimo di 10 (dieci) giorni, oltre al quale l'Amministrazione Contraente potrà risolvere il Singolo contratto di Fornitura, secondo quanto disposto dall'art. 25 del presente Capitolato amministrativo;
- per ogni giorno di ritardo relativo all'attivazione dei servizi accessori rispetto ai termini massimi previsti (10 gg lavorativi), salvo un'eventuale proroga concordata e formalizzata da parte della stessa Amministrazione Contraente, potrà essere applicata, nei confronti del Fornitore, una penale pari Euro 500,00 (cinquecento/00), IVA esclusa, fino ad un massimo di 10 (dieci) giorni, oltre al quale l'Amministrazione Contraente potrà risolvere il Singolo contratto di Fornitura, secondo quanto disposto dall'art. 25 del presente Capitolato amministrativo.

h) Rispetto dei tempi del Piano di migrazione, di cui al Paragrafo 12 del Capitolato tecnico.

Per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi massimi previsti nel "Piano di migrazione", approvato in via definitiva e relativi ad attività di migrazione, salvo un'eventuale proroga concordata e formalizzata da parte della stessa Amministrazione Contraente, potrà essere applicata, nei confronti del Fornitore, una penale pari Euro 500,00 (cinquecento/00), IVA esclusa.

i) Attività di Collaudi, di cui al Paragrafo 18 del Capitolato tecnico:

- per causa imputabile all'Aggiudicataria, l'Amministrazione Contraente si riserva

il diritto di applicare una penale pari a Euro 100,00 (cento/00) per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo nell'ipotesi in cui si verifichi un ritardo rispetto al termine stabilito (entro 15 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di "Pronti al collaudo") per l'effettuazione delle attività di collaudo;

- nell'ipotesi di collaudo con esito negativo, l'Amministrazione Contraente si riserva il diritto di applicare una penale pari a Euro 200,00 (duecento/00) per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo a decorrere dalla data del verbale con esito negativo del collaudo sino alla data del nuovo collaudo.

j) **Attivazione dei servizi, di cui al Paragrafo 17.4: "2 - Ordini di Integrazione del Servizio", del Capitolato tecnico:**

- per ogni giorno di ritardo relativo all'attivazione dei servizi di posta e collaboration rispetto ai termini massimi previsti (2 gg lavorativi), salvo un'eventuale proroga concordata e formalizzata da parte della stessa Amministrazione Contraente, potrà essere applicata, nei confronti del Fornitore, una penale pari Euro 400,00 (quattrocento/00), IVA esclusa;
- per ogni giorno di ritardo relativo all'attivazione dei servizi accessori rispetto ai termini massimi previsti (10 gg lavorativi), salvo un'eventuale proroga concordata e formalizzata da parte della stessa Amministrazione Contraente, potrà essere applicata, nei confronti del Fornitore, una penale pari Euro 400,00 (quattrocento/00), IVA esclusa;

2. Con riferimento alla Convenzione, in caso d'inadempimento, non imputabile ad APAC ovvero causato da forza maggiore o da caso fortuito, sono previste le penali (applicate da APAC) che seguono:

a) **Call Center, di cui al Paragrafo 14.1 del Capitolato tecnico.**

In caso di mancata operatività del Call Center che si protragga per oltre 4 (quattro) ore continuative rispetto all'orario di apertura previsto, verrà applicata da parte di APAC, nei confronti del Fornitore, una penale pari a Euro 10,00 (dieci/00), IVA esclusa, per ogni ora di mancata operatività.

b) **Reportistica, di cui al Paragrafo 14.2 del Capitolato tecnico.**

In caso di mancati invii delle reportistiche verrà applicata da parte di APAC, nei confronti del Fornitore, la penale pari a Euro 50,00 (cinquanta/00), IVA esclusa, per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto ai termini previsti dal medesimo Paragrafo.

c) **Responsabile della Fornitura e Responsabile Tecnico.**

In caso di ritardo rispetto al termine stabilito per la messa a disposizione di ciascuno dei referenti del Fornitore di cui all'art. 11 del presente Capitolato amministrativo, il Fornitore è tenuto a corrispondere ad APAC una penale pari a Euro 100,00 (cento/00), IVA esclusa, per ogni giorno lavorativo di ritardo.

3. Le suddette penali sono cumulabili tra loro. In caso di reiterazione delle violazioni (più di tre volte per la stessa tipologia di infrazione) le penali potranno essere raddoppiate
4. Il suddetto elenco in ogni caso non è esaustivo, ogni eventuale altra violazione della Convenzione o di quanto offerto in sede di gara costituirà titolo per avanzare le contestazioni

- per inadempimento, come specificato all'art. 24 del presente Capitolato amministrativo.
5. Le Amministrazioni Contraenti e/o APAC possono compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui ai commi precedenti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
 6. In caso di contestazione dell'inadempimento da parte della singola Amministrazione Contraente, il Fornitore deve comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all'Amministrazione Contraente medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione Contraente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione Contraente, a giustificare l'inadempienza, possono essere applicate al Fornitore le penali di cui ai commi precedenti, dall'inizio dell'inadempimento.
 7. In caso di contestazione dell'inadempimento da parte di APAC, il Fornitore deve comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, alla stessa APAC nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione. Qualora le predette deduzioni non pervengano ad APAC nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima APAC a giustificare l'inadempienza, possono essere applicate al Fornitore le penali di cui ai commi precedenti, dall'inizio dell'inadempimento.
 8. Ciascuna Amministrazione Contraente può applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio contratto, stipulato a seguito dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali di cui ai commi precedenti non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
 9. APAC, per quanto di sua competenza, può applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo/valore massimo complessivo della Convenzione, tenuto conto delle penali applicate dalle Amministrazioni Contraenti, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
 10. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nella Convenzione non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
 11. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell'importo della Convenzione o del Singolo contratto di Fornitura, può trovare applicazione l'articolo 25 del presente Capitolato amministrativo.

ARTICOLO 24 – RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE E/O DEGLI ORDINATIVI DI FORNITURA

1. Per la disciplina della risoluzione della Convenzione e dei Singoli ordinativi di fornitura si applica l'art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

ARTICOLO 25 – CLAUSOLE DI RISOLUZIONE ESPRESSA

1. Salvo quanto espressamente previsto all'art. 24 del presente Capitolato amministrativo, con riferimento all'articolo 1456 del c.c., nonché ai sensi dell'art. 1360 del c.c., è facoltà di APAC procedere alla risoluzione della Convenzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c., nei seguenti casi:
 - a. nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;
 - b. qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui sia designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o sia incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
 - c. qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato, o il Direttore generale o il Responsabile Tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
 - d. qualora siano intentate azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore e in genere di privativa altrui, contro le Amministrazioni Contraenti e/o APAC;
 - e. qualora sia stato ceduto, in tutto o in parte, il contratto a terzi;
 - f. Cessione del Contratto/Ordinativi: per inadempimento degli obblighi da parte del Fornitore previsti dall'art. 15 del presente Capitolato amministrativo;
 - g. Subappalto: in caso di subappalto non autorizzato e, in caso sia autorizzato, per l'inosservanza degli obblighi, di cui all'art. 16 del presente Capitolato amministrativo;
 - h. Cauzione definitiva: per inadempimenti da parte del Fornitore, secondo quanto previsto dall'art. 21, comma 12, del presente Capitolato amministrativo;
 - i. per mancanza di Copertura Assicurativa da parte del Fornitore, secondo quanto previsto dall'art. 22 del presente Capitolato amministrativo;
 - j. Penali: qualora vi sia stata l'applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all'articolo 23, comma 11, del presente Capitolato amministrativo;
 - k. Riservatezza: in caso d'inosservanza degli obblighi da parte del Fornitore, di cui all'art. 27, comma 4, del presente Capitolato amministrativo;
 - l. per il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'

- art. 28 del presente Capitolato amministrativo;
- m. la violazione degli obblighi del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento, di cui all'art. 30 del presente Capitolato amministrativo.
2. La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dei singoli Ordinativi di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione. In tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore delle Amministrazioni Contraenti.
3. Salvo quanto espressamente previsto all'art. 24 del presente Capitolato amministrativo, con riferimento all'articolo 1456 del c.c., nonché ai sensi dell'art. 1360 del c.c., è facoltà dell'Amministrazione Contraente procedere alla risoluzione del Singolo contratto di fornitura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c., nei seguenti casi:
- a. ritardo nel ripristino della presenza e/o della disponibilità delle risorse professionali da impiegare per lo svolgimento delle attività richieste dall'Ordinativo di fornitura superiore ai 20 (venti) giorni lavorativi (nel termine non saranno computati i giorni intercorrenti tra la ricezione delle deduzioni della Aggiudicataria e la comunicazione delle determinazioni dell'Amministrazione Contraente all'Aggiudicataria in merito alle predette deduzioni), di cui all'art. 7, comma 3, del presente Capitolato amministrativo;
 - b. in caso di esito negativo delle verifiche di conformità (collaudo) di cui all'art. 12 del presente Capitolato amministrativo;
 - c. Penali: differenza tra la percentuale di compliance rilevata rispetto ai livelli di servizi di posta elettronica e collaborazione in cloud, di cui al Paragrafo 16.1 del Capitolato tecnico o, ove migliorativi, nell'Offerta Tecnica presentata dall'Aggiudicataria, superiore al 10%;
 - d. Penali: differenza tra la percentuale di compliance rilevata rispetto ai livelli di servizio per ulteriori attività in carico al Fornitore: Help desk di III livello, di cui al Paragrafo 16.2 del Capitolato tecnico o, ove migliorativi, nell'Offerta Tecnica presentata dall'Aggiudicataria, superiore al 10%;
 - e. Penali: in caso di superamento dei giorni previsti per il massimo ritardo di cui all'art. 23, comma 1, lettera g), del presente Capitolato amministrativo;
 - f. Penali: qualora vi sia stata l'applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all'art. 23, comma 11, del presente Capitolato amministrativo;
 - g. la violazione degli obblighi del Codice di comportamento dei dipendenti delle Amministrazioni e degli Enti pubblici strumentali della Provincia, di cui all'art. 30 del presente Capitolato amministrativo.
4. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o degli Ordinativi di fornitura, APAC ha diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo dell'/degli Ordinativo/i di fornitura risolto/i. Ove non sia possibile escutere la cauzione, è applicata una penale di equivalente importo, da comunicare al Fornitore con PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto della

medesima Amministrazione Contraente e/o di APAC al risarcimento dell'ulteriore danno.

5. APAC, fermo restando quanto previsto nel presente articolo e nei casi di cui all'art. 110, D.Lgs. n. 50/2016, può interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario in sede di offerta.

ARTICOLO 26- RECESSO

1. Per la disciplina del recesso dalla Convenzione e/o dai singoli Ordinativi di Fornitura si applica l'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 27 – RISERVATEZZA

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui sia in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. L'obbligo di cui al comma 1 sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni Contraenti e/o APAC, hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo contratto di fornitura ovvero la Convenzione, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti e/o all'APAC.
5. Il Fornitore può citare i contenuti essenziali della Convenzione, nei casi in cui ciò sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.
6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

ARTICOLO 28 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. Il Fornitore, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore, subcontratto, quando pertinente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i è tenuto a darne immediata comunicazione ad APAC e al Commissariato per il Governo della Provincia di Trento.

3. Il Codice CIG della Convenzione è 67976069EB.

ARTICOLO 29 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione della Convenzione che al termine della stessa, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

ARTICOLO 30 – DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE

1. Secondo quanto stabilito all'art. 7 dello schema della Convenzione, nell'espletamento dei servizi oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento, per quanto riguarda la Provincia Autonoma di Trento, approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012 n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica stazione appaltante") e dai Codici di Comportamento delle altre Amministrazioni e Enti strumentali della Provincia di Trento, visibili sui rispettivi siti istituzionali, la cui violazione costituisce causa di risoluzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura.

ARTICOLO 31 - CLAUSOLA FINALE

1. La Convenzione costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente, nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica alla Convenzione non può aver luogo e non può essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte di APAC e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con la Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza essa non è sostituita o superata dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvive ai suddetti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasto le previsioni della Convenzione prevalgono su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.